

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO, CHIAROMONTE, LUGNANO e VALENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1972

Istituzione del parco naturale del Vesuvio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende proporre alla vostra attenzione e alla vostra approvazione la nostra proposta di istituzione del « Parco naturale del Vesuvio », diretta a preservare, con la tutela e la conservazione della flora e della fauna del territorio, le caratteristiche naturali e paesistiche di quell'inestimabile patrimonio d'incomparabile bellezza, costituito dal Vesuvio; esposto anch'esso all'estendersi delle minacce e delle insidie della dilagante speculazione edilizia, che tanti guasti ha già arrecato, lungo la costa e le pendici, con una sistematica opera di deturpazione dell'ambiente e di distruzione del verde.

Occorre ridare intatto al godimento dei cittadini l'ambiente naturale e ricomporre insieme quella mirabile unità naturale e umana, rappresentata dall'immenso patrimonio archeologico di Pompei, Ercolano, Stabia, dalle ville vesuviane del '700 e da tante altre testimonianze della storia e dell'arte, che hanno per scenario la maestosa solennità e bellezza del Vesuvio.

D'altra parte in quel disordinato agglomerato urbano che è la fascia costiera napoletana, priva di verde e di ogni elementare attrezzatura sociale, le pendici del Vesuvio

con una vasta pineta possono diventare fattore di valorizzazione della zona e punto di partenza per la stessa ristrutturazione delle vecchie città, assicurando nello stesso tempo ai cittadini verde e attrezzature sociali. Inoltre la istituzione del parco naturale del Vesuvio, con il restauro delle ville vesuviane del secolo XVIII, che ci auguriamo abbia luogo, in seguito alla recente approvazione della legge relativa nel più breve tempo possibile, assieme alla valorizzazione delle zone archeologiche di Pompei e di Ercolano, può costituire fonte di attività turistiche nonchè di lavoro e di occupazione per i cittadini della zona. Per ottenere risultati validi occorre intervenire subito e il disegno di legge sottoposto al vostro esame intende essere una positiva risposta ad esigenze non più procrastinabili. Nell'elaborare il disegno di legge abbiamo previsto la istituzione di un ente autonomo, lasciando la delimitazione orografica del parco ad una commissione di esperti designati soprattutto dagli enti locali interessati, demandando compiti decisivi alla regione Campania e prevedendo un contributo annuo di lire 250 milioni per far assolvere all'ente i compiti che sono definiti dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Allo scopo di conservare e tutelare la fauna e la flora, di preservare e tutelare le caratteristiche naturali e paesistiche, difendere il suolo e il sottosuolo, la costa, il clima e le colture agricole, di consentire a tutti la partecipazione al godimento fisico e spirituale della natura e dell'ambiente della zona vesuviana, è costituito il « Parco naturale Vesuvio » nell'ambito del territorio dei comuni di Ercolano, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale e San Sebastiano al Vesuvio e di tutti gli altri comuni della zona vesuviana che aderiranno all'ente di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

La delimitazione orografica del parco sarà effettuata da una Commissione di 25 esperti, nominata dalla regione Campania e così formata: due designati dal Consiglio comunale di Ercolano; due designati dal Consiglio comunale di Portici; due designati dal Consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio; due designati dal Consiglio comunale di Torre del Greco; due dal Consiglio comunale di Boscotrecase; due dal Consiglio comunale di Torre Annunziata; due dall'Amministrazione provinciale di Napoli; due dalla regione Campania; uno designato dal Ministero della pubblica istruzione; uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno dal Ministero dei lavori pubblici; tre nominati dai sindacati più rappresentativi dei lavoratori e tre docenti, designati dall'Università di Napoli, nonchè uno designato dall'Associazione « Italia nostra ».

Della medesima Commissione farà parte il soprintendente ai monumenti e belle arti di Napoli.

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi componenti nominato nella sua prima riunione.

Art. 3.

La gestione del parco è affidata all'« Ente autonomo " Parco naturale Vesuvio " ». L'Ente, dotato di personalità giuridica, di diritto pubblico, ha sede in Ercolano.

Esso è posto sotto la vigilanza della regione Campania che la eserciterà di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

All'Ente possono aderire i comuni interessati alla valorizzazione delle loro zone vesuviane.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 2 dovrà presentare il proprio elaborato al Consiglio direttivo dell'Ente autonomo parco Vesuvio entro e non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio direttivo dell'Ente autonomo adotterà l'elaborato nei 30 giorni successivi alla presentazione e ne darà immediata e massima pubblicità. Avverso alle decisioni dell'Ente è ammesso reclamo nei 30 giorni successivi all'adozione dell'elaborato da parte del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dell'Ente autonomo, unitamente alla Commissione degli esperti di cui all'articolo 2 della presente legge, esprimerà parere sui reclami ed invierà tutto, entro e non oltre i 30 giorni successivi al termine ultimo per avanzare i reclami, alla regione Campania la quale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dei lavori pubblici, approverà definitivamente l'elaborato, pubblicandolo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'adozione alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* non potranno trascorrere comunque più di 90 giorni.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente autonomo:

il Presidente;

il Consiglio direttivo;

il Comitato esecutivo;
il Collegio dei sindaci revisori.

Art. 6.

I membri del Consiglio direttivo, del Comitato degli esperti e del Collegio dei sindaci revisori debbono godere dei diritti elettorali in base alle vigenti leggi.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo ed il Comitato degli esperti sono nominati dalla regione Campania.

Art. 8.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio direttivo nella prima adunanza ed ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente ed è costituito da:

- 1) tre membri designati dall'Amministrazione provinciale di Napoli;
- 2) due membri designati dall'Amministrazione comunale di Ercolano;
- 3) due membri designati dall'Amministrazione comunale di Boscotrecase;
- 4) due membri designati dall'Amministrazione comunale di Boscoreale;
- 5) due membri designati dall'Amministrazione comunale di Portici;
- 6) due membri designati dall'Amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio;
- 7) due membri designati dall'Amministrazione comunale di Torre del Greco;
- 8) due membri designati dall'Amministrazione comunale di Torre Annunziata;
- 9) tre membri designati dalla regione Campania;

10) il **soprintendente ai monumenti ed alle belle arti di Napoli**;

11) **tre membri designati dai sindacati più rappresentativi dei lavoratori**;

12) **due membri designati dalle Amministrazioni comunali che avranno aderito in epoca successiva.**

Art. 10.

Il Consiglio direttivo dovrà eleggere nel proprio seno, oltre al presidente come già detto all'articolo 8 della presente legge, anche un vice presidente ed un Comitato esecutivo che delibera, in via di urgenza, sugli affari riservati al Comitato direttivo, salvo la ratifica da parte di quest'ultimo alla prima adunanza successiva.

Art. 11.

L'amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo di un Collegio di sindaci revisori, composto di quattro membri, di cui due nominati dalla regione Campania e due dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

I regolamenti dell'Ente autonomo, nonché tutte le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e la stipulazione di contratti e convenzioni superiori a lire 10 milioni, sono sottoposti all'approvazione della regione Campania.

La regione Campania esercita il controllo su ogni altra deliberazione dell'Ente annullando quelle che dovesse ritenere illegittime.

In caso di impossibilità di funzionamento dell'Ente autonomo la regione Campania potrà sciogliere il Consiglio direttivo e conseguentemente dichiarare decaduto dalle funzioni sia il presidente che il Comitato

esecutivo e nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata che non potrà superare i 180 giorni.

Avverso agli annullamenti della regione Campania ed al decreto di scioglimento del Consiglio direttivo, l'Ente autonomo, e chiunque altro possa averne interesse, può ricorrere al Consiglio di Stato.

Art. 13.

I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 14.

Il territorio del « Parco naturale Vesuvio » sarà oggetto di un piano urbanistico comprendente una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, nella quali l'ambiente naturale è conservato in senso assoluto, nella sua integrità;

b) zone di riserva generale, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; in queste zone può essere consentito utilizzare il terreno per foreste, coltivazioni agricole o pascolo e l'Ente autonomo può eventualmente costruire strade d'accesso o eseguire opere di miglioria e ricostruzione di ambienti naturali;

c) zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni e trasformazioni del terreno rivolte unicamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) zone controllate, nelle quali la disciplina urbanistica non deve essere in contrasto con i fini istitutivi del parco;

e) zone di sviluppo urbanistico, nelle quali l'attività urbanistica è soggetta a regime normale, secondo le direttive e nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico del parco.

Le zone d) ed e) possono essere sia interne che esterne al perimetro delle zone a), b) e c); nel caso che siano interne le loro desti-

nazioni d'uso devono essere già in atto al momento della costituzione del parco.

Il piano urbanistico del parco vale come piano territoriale comprensoriale; le sue prescrizioni sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per i privati.

Tutte le competenze attribuite ai comuni dalla legislazione urbanistica nelle zone di riserva integrale, di riserva generale e di protezione, sono devolute all'Ente autonomo: nelle zone controllate esse sono esercitate di concerto con l'Ente autonomo; nelle zone di sviluppo urbanistico restano salve.

Art. 15.

Per l'adozione, approvazione ed emanazione del piano urbanistico del parco, il progetto sarà redatto dal Consiglio direttivo dell'Ente autonomo, di concerto con i Consigli comunali interessati, e sentito il parere del Comitato degli esperti trasmesso alla regione Campania.

Il testo definitivo del piano urbanistico è approvato dalla regione Campania.

Il piano ha valore a tempo indeterminato. Una copia di esso viene depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Ente autonomo « Parco naturale Vesuvio ».

Art. 16.

Il Consiglio direttivo, con proprio regolamento, detterà le norme per realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, per l'organizzazione interna dell'Ente e per il suo funzionamento, nei limiti della presente legge.

Entro tre mesi dalla nomina il Consiglio direttivo redige il regolamento e il piano urbanistico.

Il medesimo Consiglio direttivo li adotta e li trasmette alla regione Campania per l'approvazione.

Art. 17.

Il regolamento di cui al precedente articolo 16 della presente legge elencherà in modo preciso tutti i divieti.

Inoltre disciplinerà:

- 1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- 2) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali ed agricole;
- 3) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- 4) il soggiorno del pubblico;
- 5) le attività sportive e ricreative eventualmente permesse al pubblico;
- 6) la tutela della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi.

La disciplina anzidetta può essere differenziale per singole zone del territorio in corrispondenza delle zonizzazioni stabilite dal piano urbanistico del parco, di cui al precedente articolo 14 della presente legge.

Per le zone *a)*, *b)* e *c)* del piano urbanistico si dovrà tener conto nel regolamento che è vietato introdurre nel parco specie estranee di vegetali o di animali, raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare o molestare animali, introdurre armi ed esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, accendere fuochi.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo delibera il regolamento e la pianta organica del personale dipendente.

Tutto il personale deve essere ammesso solo ed unicamente per pubblico concorso e, tanto il personale scientifico, quanto il personale direttivo-amministrativo, di concetto e d'ordine, nonchè il personale di sorveglianza e subalterno, deve possedere una eccellente preparazione per il posto che è chiamato a ricoprire.

Art. 19.

I terreni compresi nelle zone di assoluto rispetto potranno essere espropriati dall'Ente autonomo « Parco naturale Vesuvio » a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai proprietari degli stessi ed a quelli dei terreni compresi nelle eventuali zone di rispetto relativo sarà corrisposto un indennizzo per le diminuzioni di reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli alla loro proprietà.

Art. 20.

Le violazioni ai divieti stabiliti dal regolamento, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 17 della presente legge, sono punite con l'ammenda e, nei casi più gravi, con la multa da lire 25 mila a lire 250 mila. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Il giudice ordina immediata confisca dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati per le violazioni, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco e, nella sentenza di condanna, la riduzione in pristino dei luoghi a spese del violatore.

Art. 21.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano urbanistico, l'Ente autonomo « Parco naturale Vesuvio » ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la distruzione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l'ingiunzione dell'Ente autonomo « Parco naturale Vesuvio » è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notificazione alla regione Campania. Le decisioni della regione Campania sono impugnabili innanzi al Consiglio di Stato.

Chiunque violi le prescrizioni delle zone di riserva integrale, generale o di protezione, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 250 mila a lire 3 milioni.

Art. 22.

Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'Ente autonomo « Parco naturale Vesuvio » è preposto un direttore, che viene nominato dal Consiglio direttivo, previo concorso ed in base alle norme che saranno contenute nel regolamento e pianta organica del personale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 23.

Nel bilancio dell'Ente autonomo « Parco naturale Vesuvio » sarà previsto un apposito capitolo di spesa, per tutte le attività educative che l'Ente deve svolgere in proprio ed in collaborazione con la scuola ed altri enti, ai fini dell'educazione dei cittadini al godimento ed al rispetto della natura.

Art. 24.

Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo « Parco nazionale Vesuvio » si provvede:

1) con un contributo annuo di lire 250 milioni che il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati ad iscrivere annualmente, metà per ciascuno, nello stato di previsione della spesa del proprio Dicastero, in apposito capitolo, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge;

2) con il gettito derivante dalle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

3) con ogni altra entrata derivante dall'attività del parco e con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;

4) con eventuali contributi degli enti rappresentati nel Comitato direttivo.

L'Ente autonomo è autorizzato a capitalizzare con un mutuo fondiario presso un istituto di credito specializzato le rate annuali dello stanziamento straordinario allo scopo di espropriare, con provvedimento di urgenza, le zone più interessate del parco.

L'Ente autonomo è esente da ogni imposta o tassa riguardante i suoi beni e redditi. Sono pure esenti da imposte e tasse tutti gli atti che riguardano trasferimenti di proprietà, donazioni e lasciti a favore dell'Ente autonomo.

Art. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1972, con una riduzione di lire 250 milioni dal capitolo 3523, fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.